

## La giustizia riparativa nei reati senza vittime

di **Federica Brunelli**

CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. V PENALE, 12 LUGLIO 2023, ORDINANZA  
PRESIDENTE DOTT.SSA FRANCESCA VITALE, CONSIGLIERI DOTT.SSA GIUSEPPINA BARBARA  
E DOTT. STEFANO CARAMELLINO

La Corte d'Appello di Milano nell'ordinanza del 12.07.23 ha rigettato l'istanza di ammissione a un programma di giustizia riparativa, presentata dalla persona indicata come autore dell'offesa, imputato ex art. 73 d.p.r. 309/90. Sulla richiesta di essere ammesso al "*programma di giustizia riparativa ritenuto più idoneo*", il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole. La Corte ha motivato il diniego all'invio a un centro di giustizia riparativa con la considerazione che nella fattispecie penale contestata mancherebbe l'esistenza di una vittima, essendo lo spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 della legge droga, "*un reato privo di vittima*".

Più precisamente, facendo espresso riferimento alla nuova normativa introdotta con il decreto legislativo 150/22, il collegio evidenzia che "*non è ontologicamente ipotizzabile un dialogo di alcun tipo, mancando la parte con cui intrattenere tale dialogo*".

In relazione al provvedimento, si evidenziano alcuni elementi della decisione che – a parere di chi scrive – appaiono critici, proprio nell'ottica del rispetto della disciplina introdotta dalla *c.d. riforma Cartabia*.

Un primo rilievo riguarda il rispetto del principio di "accessibilità" ai programmi di giustizia riparativa, "*senza preclusioni in relazione alla fattispecie del reato o alla sua gravità*". In effetti, dalla lettura dell'art. 44 del d.lgs. 150/22, sui principi di accesso alla giustizia riparativa, non emerge alcuna presunzione di impossibilità ontologica, anzi si sottolinea la più ampia fruibilità del paradigma, rimandando a una valutazione caso per caso - e non astratta e implicita - la concreta fattibilità di un programma.

Un secondo rilievo, richiamando quanto previsto nell'art. 54 del decreto, riguarda il rispetto dei compiti assegnati dalla legge al mediatore, a cui spetta ogni valutazione circa la scelta del programma di giustizia riparativa più adatto al caso concreto, e ogni valutazione circa la fattibilità dei programmi. Nel corso dei primi contatti con i partecipanti, è il mediatore che fornisce un'informazione "*effettiva, completa e obiettiva*" sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti, nonché sulle garanzie e sui doveri previsti nel decreto; è sempre il mediatore che raccoglie in forma



scritta il consenso *"personale, libero, consapevole, informato"* ed è un ulteriore compito del mediatore la *verifica della fattibilità dei programmi*.

Una verifica che, appunto, egli compie in concreto, caso per caso, a partire dall'informazione offerta ai partecipanti e dall'eventuale raccolta del loro consenso a partecipare, vale a dire a seguito di *"contatti"* e *"colloqui"*.

Un terzo rilievo attiene al rispetto di quanto disposto dall'art. 129 bis c.p.p., nel quale si afferma che l'autorità giudiziaria *"può"* e non *"deve"* inviare l'imputato e la vittima al centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma.

Tuttavia, lo stesso articolo afferma anche che la valutazione di tale *"possibilità"* viene compiuta sulla base di due elementi: *"che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede"* e *"che non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti"*.

Pertanto, come il mediatore nella fase delle attività preliminari, anche il giudice è chiamato a una valutazione che va compiuta non in astratto, ma concretamente, caso per caso. Si tratta di una valutazione non tanto riferibile alla lettura della fattispecie penale indicata nel capo di imputazione, quanto alla possibilità di mettere a fuoco i concreti effetti distruttivi prodotti da quella vicenda di reato sulle vittime e sulla comunità, e/o il concreto conflitto con le vittime e la comunità generato dallo specifico fatto di reato.

Vero è che la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria circa gli elementi indicati dalla norma potrebbe risultare più complessa in alcune fasi processuali – non disponendo il giudice di sufficienti elementi di conoscenza sul fatto e sui protagonisti della vicenda – ed essere invece più agevole in altre, come ad esempio nella fase dell'appello.

Un ultimo rilievo riguarda il ruolo della comunità, quale soggetto *"a pieno titolo"* riconosciuto dalla norma quale partecipante alla giustizia riparativa. Come infatti recita l'art. 42 la giustizia riparativa si rivolge *"alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità"*. La comunità – come ulteriormente ricordato dall'art. 45 – *"può includere i familiari della vittima o dell'autore, persone di supporto dell'una o dell'altro, enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti di enti pubblici e autorità, oltre che chiunque vi abbia interesse"*. A rafforzare tale prospettiva la *Relazione illustrativa* al decreto legislativo 150/22 precisa che la comunità viene coinvolta *"non solo quale destinataria delle politiche di riparazione, ma anche quale "attore sociale" che assume un ruolo attivo nel percorso di ricomposizione. In tal modo si chiarifica ulteriormente come la giustizia riparativa in materia penale è giustizia penale pubblica che mai si risolve in una "questione privata" fra vittima del reato e reo. La giustizia riparativa in materia penale dà bensì concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva ed a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di*

*contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive. In linea con quanto esposto e tenuto conto dei principi dell'ordinamento internazionale richiamati in apertura della legge delega, tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è stato inserito anche "chiunque ne abbia interesse". Nell'ordinamento internazionale può essere, infatti, incluso nel programma di giustizia riparativa chiunque dimostri di avere un particolare interesse che viene lesa dal reato (ad esempio, soggetti che pur non appartenendo alla comunità di riferimento, si siano trovati nella medesima condizione della vittima)"<sup>1</sup>.*

Alla luce di quanto espresso, ci si chiede se sia legittimo un diniego fondato sull'affermazione di un'impossibilità ontologica a un dialogo, che venga motivata in astratto e non con un concreto riferimento al caso di specie, vale a dire senza che emerga una concreta valutazione del giudice sull'eventuale pericolo per le persone o per l'accertamento dei fatti, e sulla possibile utilità dei programmi a risolvere le questioni derivanti dal fatto per cui si procede (i possibili effetti distruttivi cagionati dalla vicenda di reato per cui si procede). Inoltre, sembra mancare anche la considerazione che la comunità è a tutti gli effetti un possibile partecipante ai programmi di giustizia riparativa e che esistono diversi programmi dialogici.

Infine, viene preclusa a priori la possibilità per i mediatori sia di poter verificare in concreto la fattibilità di un programma sia di poter valutare il programma più idoneo al caso concreto.

Su questo ultimo aspetto vale la pena di soffermarsi su quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs 150/22 che, nell'individuare i programmi di giustizia riparativa, indica alla lettera a) *"la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato e la mediazione con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede"*, alla lettera b) indica *"il dialogo riparativo"* e infine alla lettera c) indica *"ogni altro programma dialogico guidato da mediatori e svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa"*.

Si tratta in tutti e tre i casi di programmi che prevedono il coinvolgimento attivo e volontario di tutti i protagonisti della vicenda, una relazione, (diretta o indiretta) fra autore/vittima e comunità, una dimensione dialogica con l'accompagnamento e la guida del terzo mediatore. Si precisa che il riferimento a *"ogni altro programma dialogico"* non rappresenta una previsione indeterminata, in quanto – nonostante non venga stabilito un elenco tassativo di programmi per esigenze di flessibilità e apertura rispetto a sviluppi nel tempo dei programmi di giustizia riparativa – si fa riferimento

---

<sup>1</sup> Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, pag. 386

ai necessari elementi che devono qualificare tali programmi, vale a dire "l'interesse dell'autore dell'offesa e della vittima del reato" e "la guida dei mediatori".

Pur essendo la mediazione – attraverso l'incontro diretto fra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato – il programma più tipico del paradigma riparativo, merita di essere approfondito il *dialogo riparativo*, indicato alla lettera b) dell'art. 53. Si tratta di un programma "a partecipazione allargata", che differisce dalla mediazione autore dell'offesa/vittima perché coinvolge altre parti rispetto alla vittima primaria e all'autore dell'offesa e include un contesto comunitario più ampio di persone "interessate" al reato.

Il *dialogo riparativo* permette di aprire un confronto critico e una riflessione approfondita sulle conseguenze derivanti dal reato e sulle possibili azioni di riparazione, intrecciando la voce delle persone che hanno commesso il reato e la voce delle persone che rappresentano la comunità lesa dal reato.

Il dialogo fra diversi punti di vista e sensibilità permette di restituire un ruolo attivo alla comunità nella riprogettazione di patti di cittadinanza, come richiesto dalla legge, ma permette anche di promuovere una diversa assunzione di responsabilità da parte degli autori di reato, restituendo loro un ruolo attivo e più consapevole nella realizzazione di azioni di riparazione (anche nell'ottica di qualificare le attività socialmente utili con un maggior grado di consapevolezza e adesione da parte degli stessi). Il *dialogo riparativo* favorisce spesso la realizzazione di azioni di riparazione a beneficio della collettività.

Peraltro, nelle forme di *family group conferencing* e *community group conferencing*, è un programma già conosciuto nelle prassi internazionali e nazionali, che hanno sviluppato nelle diverse realtà locali forme attuative anche differenziate, sovente anche in riferimento ai *c.d. reati senza vittima*, quali la produzione, il traffico, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Soffermandosi in particolare sul *dialogo riparativo allargato ai gruppi comunitari*, ovvero ai soggetti del territorio coinvolti dalla commissione di un reato, l'esperienza ha dimostrato come tale programma risulti molto utile per coinvolgere un contesto comunitario più ampio di persone che, seppur colpite indirettamente dagli effetti negativi del reato, hanno un interesse a essere coinvolte nella definizione di forme di riparazione, anche con visibilità collettiva e di accordi per il futuro.

Per le persone indicate come autori dell'offesa, l'esperienza di una mediazione allargata rappresenta la possibilità di rompere la focalizzazione esclusiva sulla propria esperienza per iniziare a leggere la propria vicenda all'interno di un più ampio contesto di riferimento, riconoscendo l'impatto che il reato commesso può avere su un contesto allargato, appunto collettivo, e per ripristinare un patto di cittadinanza violato. Nell'esperienza dei centri,



uffici per la giustizia riparativa il coinvolgimento della comunità si è configurato in diversi modi<sup>2</sup>. In alcuni casi, è consistito nella partecipazione di persone appartenenti alla comunità di vita dell'autore del reato, in altri casi invece sono stati coinvolti soggetti che rappresentano "simbolicamente" la comunità, o un gruppo di riferimento all'interno della comunità e che partecipano per esprimere e trovare risposte alle preoccupazioni che nascono in relazione alla commissione dei reati, o più genericamente, di comportamenti antisociali in un dato territorio.

Sul punto si offrono alcuni esempi, partendo da prassi locali<sup>3</sup>.

Un primo esempio è il programma di *dialogo riparativo nelle forme di un community group conferencing* fra un gruppo di persone condannate per reati connessi alla legge droga e un gruppo di familiari di persone tossicodipendenti, facenti parte di un gruppo di mutuo sostegno presso un Sert territoriale<sup>4</sup>; oppure il programma di *dialogo riparativo nelle forme di un community group conferencing* fra un gruppo di persone condannate per vari reati, fra cui anche lo spaccio di sostanze stupefacenti, e un gruppo di abitanti di un quartiere della città, caratterizzato da fenomeni di spaccio, di microcriminalità, di violenza connessa a regolamenti di conti nel mondo dello spaccio<sup>5</sup>.

In questi casi, il *dialogo riparativo* ha permesso di definire attività riparative di vario genere a favore della comunità, ma anche di aprire la strada per successivi programmi di mediazione individualizzati, a partire da un'approfondita riflessione sui significati del riparare maturata all'interno di una dimensione dialogica con persone portatrici della voce delle vittime.

Sempre a titolo di esempio, si richiama l'incontro di mediazione svolto – a seguito dello svolgimento di un *dialogo riparativo* – fra una persona condannata per spaccio di sostanze stupefacenti e una particolare vittima, rappresentante della comunità lesa. In particolare, un'insegnante di scuola superiore che ha voluto portare nel dialogo mediativo un'esperienza di vittimizzazione subita, vale a dire l'irruzione delle forze dell'ordine in classe, la perquisizione e il sequestro di sostanze stupefacenti in possesso di alcuni

---

<sup>2</sup> In linea con le indicazioni internazionali di UNODC *United Nations Office of Drugs and Crime* (a cura di), *Handbook on RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES SECOND EDITION* – Criminal Justice Handbook series -2020

<sup>3</sup> Ci si riferisce, in particolare, all'esperienza del territorio lombardo, svolta presso il *Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale* del Comune di Milano e presso lo *Sportello di Giustizia Riparativa* del Comune di Monza (gestiti dai mediatori della Cooperativa DIKE di Milano) dove sono stati realizzati fin dal 2010 diversi programmi di *dialogo riparativo a partecipazione comunitaria*, sia fra persone in esecuzione penale interna e persone del territorio, sia fra persone in messa alla prova e/o in esecuzione penale esterna e persone del territorio

<sup>4</sup> Esperienza svolta presso la CR Bollate e presso il Sert di Limbiate (MB) nel 2010

<sup>5</sup> Esperienza svolta presso la CC Monza e presso alcuni quartieri di Monza nel 2021/2022/2023



suoi studenti, e il successivo suo ingresso in commissariato per rendere dichiarazioni sull'accaduto.

Pur non trattandosi dello studente della professoressa ma di un autore di reato di una vicenda analoga, e viceversa, pur non trattandosi di una persona della comunità di appartenenza del condannato, ma di una professoressa di un altro territorio, l'incontro ha rappresentato un'opportunità per entrambi. Per l'autore del reato la possibilità di una diversa consapevolezza circa l'assunzione di responsabilità connessa alla scelta di trafficare e spacciare, per l'insegnante la possibilità di un riconoscimento degli effetti negativi che discendono dalla diffusione delle attività di traffico e spaccio nel territorio. A partire da questo incontro e dal dialogo fra i partecipanti è stato possibile progettare delle azioni di riparazione condivise, nello specifico "un esito riparativo con accordo simbolico" (ex art. 56 del decreto). Un valore aggiunto che la giustizia penale non avrebbe potuto offrire né all'uno né all'altra.

Il *dialogo riparativo*, nelle diverse forme che abbiamo provato a esemplificare, può essere considerato un programma idoneo proprio per i *reati c.d. senza vittima*. Non si tratta di immaginare un incontro fra lo spacciatore e l'acquirente (che, come è noto, volontariamente acquista la sostanza stupefacente) ma un incontro che permette di dare un volto a una vittima che anche gli autori di questa specifica tipologia di reato spesso fanno fatica a "personalizzare". Esistono programmi di giustizia riparativa che permettono di lavorare sugli effetti negativi del reato previsto dall'art. 73 d.p.r. 309/90, quando la vittima sembra non esistere, e sono programmi che rispettano tutte le caratteristiche della giustizia riparativa: partecipazione attiva di autore e comunità, dimensione relazionale, dialogo diretto fra chi commette e chi subisce gli effetti distruttivi del reato, progettazione condivisa e partecipata di azioni di riparazione anche a beneficio della collettività e a visibilità collettiva.